



COMUNE DI MURA

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10365

DELIBERAZIONE N° 10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. GERMANO TOMMASINI TRIENNIO 2020/2022.

L'anno **duemilaventi**, addì 19 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente
FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA	X	
FREDDI ROBERTO		X
BIANCHI MARTINO		X
PASOTTI ROBERTO	X	
VEITH FABIO	X	
VIVENZI ROBERTA	X	
RAVANI MASSIMO	X	
STRAOLZINI NADIA	X	
POLI MIRKO	X	
CINELLI SIMONE		X
POLI VIRGILIO PIETRO GIOVANNI	X	
TOTALI	8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l'altro alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Nicola Angiola Flocchini, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. GERMANO TOMMASINI
TRIENNIO 2020/2022.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell'atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nicola Angiola Flocchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Visto l'art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234, 236 e 239, D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo negli enti locali. All'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 04 in data 21 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato eletto l'organo di revisione economico-finanziaria per il periodo triennale previsto dall'art. 235 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000

Considerato che detto incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è scaduto e occorre provvedere alla nomina dell'organo di revisione.

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

□ l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

□ il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

□ il Decreto Ministero dell'Interno del 6 novembre 2013 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali -Anno 2014 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti

Considerato che la popolazione del Comune di Mura alla data del 31 dicembre 2019 risulta essere di 780 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico.

Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti protocollo Prefettura Brescia –enti locali – elettorale –AREA II –Uscita n. 0014703 del 21.02.2020 e protocollo del comune di Mura n. 373/2020 del 24.02.2020 effettuato presso la Prefettura di Brescia il giorno 20.02.2020 alle ore 09:45 dal quale risulta che il nominativo primo estratto designato per la nomina di revisore dei conti sia quello di TOMMASINI GERMANO.

Vista la nota di accettazione alla carica di revisore dei conti trasmessa dal dr. Germano Tommasini in data 25 febbraio pervenuta al protocollo del comune di Mura al n. 393 del 26.02.2020 di accettazione della carica per l'onorario annuo di € 3.180,00 oltre IVA.

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina.

Viste le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori elencate nell'art. 236 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

ATTESO CHE:

□ con Delib. 15 ottobre 2015, n. 329, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità. Il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno.

Per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore se risiede in un altro Comune è sempre dovuto; per i giudici contabili la norma contenuta, tra l'altro nel D.Lgs. n. 267 del 2000, ha carattere tassativo e deve essere rispettata.

□ Fatte salve variazioni normative intervenute in argomento, in base all'art.241, comma 7, TUEL, e all'art.3,D.M. Interno 20 maggio 2005, i criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio dei revisori dei conti degli enti locali non possono essere variati, in corso di rapporto, in virtù di atti amministrativi adottati dallo stesso ente locale.

Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95

□ Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228

Per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione, ex D.M. Interno 20 maggio 2005, il limite massimo della fascia demografica inferiore non può costituire il limite minimo della fascia demografica superiore, atteso che le disposizioni sul compenso dei revisori non prevedono limiti minimi. **Ai componenti dell'Organo di revisione residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria/richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.** Il predetto rimborso va riconosciuto anche se non espressamente previsto all'atto del conferimento dell'incarico, salvo una diversa e contraria pattuizione intervenuta tra le parti. Non ricorrendo tale ultima circostanza, il Comune istante, per adeguarsi alle previsioni di legge, potrà prevedere il rimborso di uno specifico onere di trasferta a favore dei revisori residenti fuori dal territorio comunale con decorrenza dall'inizio dell'incarico, sempre con riferimento a spese effettivamente sostenute e, come tali, debitamente documentate e, in ogni caso, entro i limiti stabiliti dall'art. 241, comma 6-bis, TUEL.

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 in € 3.180,00 annui oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2012 che ha determinato l'entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi e il decreto del medesimo Ministero 24 settembre 2012 che ha istituito la Commissione centrale per i revisori contabili.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.8, astenuti nessuno e contrari n.2 (Poli M. e Poli V.P.G.) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 2020/2022 il Dott. Germano Tommasini, quale indicato in verbale di sorteggio in premessa menzionato protocollo Prefettura Brescia –enti locali –elettorale –AREA II –Uscita n. 0014703 del 21.02.2020 e protocollo del comune di Mura n. 373/2020 del 24.02.2020 effettuato presso la Prefettura di Brescia il giorno 20.02.2020 alle ore 09:45.

2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

4) di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in €3.180,00 annui oltre a spese, IVA e contributi di legge e al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3.

5) Di assumere impegno di spesa per l'importo di € 4.000,00 (= € 3.180,00 oltre a IVA e contributi di legge e per spese viaggio costo carburante), salvo più puntuali conguagli per quel che concerne l'effettivo importo delle spese di carburante, a mente degli articoli 183 e 191 del testo unico enti locali D. Lgs. N. 267/2000 per la causale di cui al punto 4) del dispositivo del presente deliberato con imputazione al capitolo 10110304 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di stabilire che il Revisore avrà diritto al rimborso delle spese per i viaggi effettivamente sostenuti nella misura di 1/5 del costo del carburante al chilometro.

INOLTRE

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata votazione avente n.8 voti favorevoli, nessun astenuto e n.2 voti contrari (Poli M. e Poli V.P.G.) immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Nicola Angiola Flocchini

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267

Mura lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici giorni consecutivi.

Mura lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Mura,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi